

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti

DECRETA

Articolo 1. I danni cagionate dalle truppe borboniche, daranno provvisoriamente indennizzati dai Comuni, nei quali ebbero luogo.

Articolo 2. I Comuni alla fine della guerra saranno rilevati dalla stato delle spese che incontreranno in questa occasione

Articolo 3. I capi dei municipi alla ricezione della presente, devono ordinare la valutazione di cotesti danni per mezzo di periti giurati, e pagarli.

Articolo 4. É ordinato ai Municipii di soccorrere le famiglie di coloro che si battono in difesa della patria.

Articolo 5. Sarà dato conto al Dittatore della esecuzione di questa ordinanza.

Partinico 18 Maggio 1860

G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato

F. CRISPI